



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro
CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

**FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI
ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – ART. 7 DM 5/8/2011**

**Approccio metodologico del Corpo dei Vigili del Fuoco in
tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
del D.L. 81/2008**

Ing. Fabio Sassu

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMPITI ISTITUZIONALI

*... è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la
salvezza delle cose, mediante la prevenzione e
l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici
in genere, ...*

(legge 27/12/41 n. 1570)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMPITI ISTITUZIONALI

Rischi e catastrofi naturali

Rischi industriali

Rischi da uso pacifico dell'energia nucleare

Rischi biologici

Rischi chimici

Rischi nucleari

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMPITI ISTITUZIONALI

Tutela dell'ambiente

Prevenzione

Formazione

Protezione civile

Polizia giudiziaria

ALCUNI COMPITI CONNESSI ALLA PREVENZIONE INCENDI

- Consulenza a cittadini e professionisti
- Esame di progetti per attività soggette a controlli
- Visite tecniche presso attività soggette a controlli
- Visite tecniche a seguito di incendi e segnalazioni
- Istruttorie tecniche per attività a r.i.r.
- Ispezioni SGS
- Istruttorie tecniche per stabilimenti e depositi costieri
- Partecipazioni a gruppi di lavoro e gruppi di studio
- Partecipazioni a commissioni
- Attività di polizia giudiziaria
- Attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza

• Esempi di Attività a Rischio di Incidente Rilevante

Allegato I D.lgs. 334/99 così come modificato dal D.lgs. 238/05 Parte I Sostanze Specificate					
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3			
Sostanze Pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione		N° CAS	N° INDICE	Classificazione Allegato I Dir. 67/548/CEE Recepimento Italiano
	degli art. 6 e 7	dell'art. 8			
Nitrato di Ammonio (cfr. nota 1)	5.000	10.000	6484-52-2		
Nitrato di Ammonio (cfr. nota 2)	1.250	5.000			
Nitrato di Ammonio (cfr. nota 3)	350	2.500			
Nitrato di Ammonio (cfr. nota 4)	10	50			
Nitrato di Potassio (cfr. nota 5)	5.000	10.000	7757-79-1		
Nitrato di Potassio (cfr. nota 6)	1.250	5.000			
Composti di Arsenico (V):	1	2			
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali				033-005-00-1	Carc. Cat 1 R45 T R23/25 ; N R50-53
Anidride arsenica, acido (V) arsenico			1303-28-2	033-004-00-6	Carc. Cat 1; R45 T R23/25 N R50-53
Composti di Arsenico (III): :	0,1	0,1			
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali				033-002-00-5	Composti di Arsenico non specificati in Allegato I: T R23/25 N R50-53

Le Aziende “a Rischio di Incidente Rilevante” che producono, trasformano o trattano sostanze pericolose, del tipo infiammabili, tossiche, esplodenti e pericolose per l’ambiente sono soggette agli obblighi previsti D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.

Per poter operare, i Gestori delle aziende a rischio di incidenti rilevanti devono assolvere ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute.

D.Lgs. 81/08 - art. 13 - Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, **per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,.....**

D.Lgs. 81/08 – art. 46 - Prevenzione Incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione ***in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.***
2. **Nei luoghi di lavoro** soggetti al presente decreto legislativo ***devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.***

Significato dei termini (punto 1.2 D.M. 10.03.98)

- **Pericolo di incendio:** proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, *che potrebbero essere fonte di incendio.*
- **Rischio di incendio:** probabilità che venga raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio, nonché le conseguenze dell'incendio sulle persone e sulle cose presenti.
- **Valutazione dei rischi di incendio:** procedimento di valutazione dei rischi in un luogo di lavoro, derivanti dalle circostanze del verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo di incendio.

SIGNIFICATO DI RISCHIO

*Nel caso di eventi accidentali il **Rischio** è genericamente stimato*

*come il prodotto fra la **Probabilità (f)** che si verifichi un determinato*

*evento e il **Danno (D)** che tale evento potrebbe causare*

$$R = f \cdot D$$

DEFINIZIONE DI RISCHIO

*In altri termini il concetto di **Rischio** ha due componenti :*

$$R = f \cdot D$$

La probabilità che si verifichi il danno

Ovvero


Con quale frequenza può verificarsi il danno

La conseguenza di tale danno

Ovvero

quale gravità può assumere il danno

RISCHIO

$$R = f \cdot D$$
The diagram shows the equation $R = f \cdot D$ in a large serif font. A thin black line originates from a dot on the letter 'f' and extends downwards and to the left, ending at a light blue rectangular box. Another thin black line originates from a dot on the letter 'D' and extends downwards and to the right, ending at another light blue rectangular box.

La probabilità è diversa
da zero perché la sicurezza
non è mai assoluta


Il danno è diverso da zero
per ipotesi, altrimenti l'evento
non sarebbe considerato
sfavorevole

Non esiste una sicurezza assoluta

La permanenza di un rischio residuo > 0 è inevitabile.

RISCHIO

$$R = f \cdot D$$



RISCHIO

Condizioni che in genere determinano una ridotta percezione del rischio

- Attività intraprese volontariamente in modo rapido e istintivo
- Mancata individuazione preventiva dei potenziali fattori che possono scatenare un incidente
- Presenza di tecnologie non moderne
- Scarsa attenzione verso eventi significativi ai fini della sicurezza
- Presenza di attività pericolose senza alternativa

Valutazione del rischio

(D. Lgs. 81/08 art. 2 lett. q)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, **finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Valutazione del rischio

(D. Lgs. 81/08 - art. 2 lett. q), art. 28 c.1-)

- Classificazione dell'attività;
- Individuazione dei rischi ragionevolmente prevedibili;
- Dimensionamento delle protezioni relative;
- Individuazione delle norme comportamentali e gestionali complementari;
- Valutazione sintetica sulla tollerabilità del rischio;


STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

RISCHIO INIZIALE
mediante valutazione analitica

RIDUZIONE
con misure di prevenzione e protezione

RISCHIO RESIDUO

**IN DIPENDENZA DEL RISCHIO RESIDUO SARA' PREDISPOSTO UN
PROGRAMMA ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL
CONTROLLO DELLA SICUREZZA**



I pericoli di incendio


Sostanze

Sorgenti di innesco




Carenze strutturali
e impiantistiche

Carenze organizzative




Le persone a rischio

- Presenza di un gran numero di persone, costituite in particolare da pubblico occasionale;
- Presenza di persone con handicap fisici;
- Presenza di dipendenti esposti a rischi specifici e particolari;
- Presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo;
- Presenza di persone incapaci di reagire prontamente ad un allarme incendio;
- Presenza di bambini;
- Presenza di anziani;
- Presenza di malati o pazienti;



Misure di Prevenzione Incendi



D.Lgs. n. 139/2006 –

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 14. Competenza e attività

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

.....

l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

La competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio è esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o esplosione e non solo con riferimento alle **attività indicate nell'Allegato I al DPR n. 151/2011**, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire **anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.**

Art. 15 – Certificato di Prevenzione Incendi

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale **non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.**

Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

Art. 19. Vigilanza

1. Il Corpo nazionale **esercita**, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, **la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi** in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.

La vigilanza si realizza attraverso **visite tecniche, verifiche e controlli** disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo **a campione** o in base a **programmi settoriali per categorie di attività o prodotti**, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:

- **l'accesso alle attività**, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio;
- **l'accesso ai luoghi di fabbricazione**, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
- **l'acquisizione delle informazioni e dei documenti** necessari;
- **il prelievo di campioni** per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza **siano rilevate condizioni di rischio**, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività,

il Corpo nazionale :

- **adotta**, attraverso i propri organi, **i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere**;
- **dà comunicazione** dell'esito degli accertamenti effettuati **ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti**, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

LE SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Sanzioni penali e sospensione dell'attività

Art. 20 D.Lgs. 139/2006

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. Previsto dall'articolo 16, comma 1.

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, connesse con l'applicazione dell'art. 20, sono da riferire a tutte le attività riportate nell'Allegato I al DPR n. 151/2011 (Lettera - circolare prot. 14005 del 26/10/2011)

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.**

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il Prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;


Ambiti competenza del Prefetto, responsabile sul territorio della sicurezza in senso lato: art. 14 D.Lgs. n. 300/1999 e parere Consiglio di Stato ex circ. MISA (79) 11 del 9 agosto 1979.

Ambiti competenza Sindaco: art. 54 D.Lgs. n. 267/2000

D.Lgs. n. 758/94

Per le carenze di **requisiti e di presupposti di sicurezza**, sanzionati con arresto o ammenda, **il Comando** procederà ai sensi del **D.Lgs. 758/94**:

- 1) imponendo le **prescrizioni** sulle opere di adeguamento;
- 2) imponendo **i termini temporali** di esecuzione delle stesse;
- 3) imponendo eventuali **misure immediate atte a far cessare il pericolo**, compreso il divieto di prosecuzione dell'attività;
- 4) controllando l'esecuzione delle opere e, in caso di soluzione positiva, **ammettendo al pagamento di una ammenda**, che, a sua volta, se pagata in tempo utile, produce l'estinzione del reato.



D.Lgs. n. 81/2008

Art. 14 comma 1 – parte finale

Limitatamente alla **sospensione dell'attività di impresa, a seguito dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del DL 81/2008, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.**

Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino **possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del DL 8/3/2006, n. 139, e di cui al comma 2.**

DL 81/2008 - Art. 14 comma 2

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle **aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1.**

In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La lettera - circolare prot. 14005 del 26/10/2011

*Approfondisce gli aspetti inerenti l'attuazione degli artt. 16, 19 e 20 del D.L. 139/2006 che attribuiscono al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di **polizia amministrativa e giudiziaria** nell'esercizio della **vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione** vigilanza presso i luoghi di lavoro come di seguito indicato:*

Le gravi violazioni alle prescrizioni del **DL 81/2008 ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono:**

- 1) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) (valutazione dei rischi), in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all'art. 41 (**Art. 29.1**);***

NB:

***) Tenere in particolare conto le aziende soggette a particolari rischi (ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DL 81/08: aziende a r.i.r.; centrali termoelettriche, fabbriche esplosivi, stab. Industriali > 200 lavoratori, industrie estrattive > 50 lavoratori, strutture sanitarie > 50 lavoratori, ecc.)**

Le gravi violazioni alle prescrizioni del **DL 81/2008** ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono:

- 2) Mancata formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato..... (Art. 37.9);****

NB:

****) Scaturisce dalla classificazione del rischio incendio: attestato di frequenza e di idoneità tecnica, possono essere previsti eventuali obblighi derivanti dal rilascio di Deroche e/o da misure alternative previste dalle regole tecniche (es. alberghi ove è prevista la formazione per rischio elevato e verifica biennale c/o Comandi provinciali)**

**Di competenza esclusiva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

Formazione dei lavoratori

Indicazioni di cui al D.M. 10/03/1998

Corsi di formazione per addetti al servizio antincendio

- Il datore di lavoro provvede a **formare adeguatamente i Lavoratori** che avranno mansioni significative nella **gestione del Piano di emergenza** (es: addetti al servizio antincendio).
- A tale riguardo sono previsti degli appositi corsi di formazione che variano a seconda del **rischio di incendio** presente nell'attività

Livello di rischio di incendio dell'attività	basso	medio	elevato
Ore di corso	4	8	16
Obbligo esame	no	dipende	sì

Le gravi violazioni alle prescrizioni del **DL 81/2008** ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono:

- 3)** Il datore di lavoro omette di programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro (**Art. 43.1 lett.d**); ***

NB:

*****) Obbligo per tutte le attività soggette di cui all'allegato 1 del DPR 151/2011 e/o con più di 10 dipendenti, è possibile che l'obbligo scaturisca dall'applicazione delle regole tecniche**

**Di competenza esclusiva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

D.L. 81/2008 art. 43.1 lett. e bis –

“Il datore di lavoro garantisce la presenza dei mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.....”

NB: Competenza esclusiva dei VVF

D.L. 81/2008 art. 46.2

“Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”

NB: Competenza esclusiva dei VVF

Norme del D.L. 81/2008 di competenza dei VVF “ <u>limitatamente al rischio incendio</u> ”	
Art. 17.1 lett. a	“Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi....
Art. 18.1 Datore di lavoro	<p>Lett. b: “Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi.....”</p> <p>Lett. e: “Il datore di lavoro deve adottare misure appropriate affinché solo i lavoratori specificatamente addestrati accedano alle zone ad alto rischio.. “</p> <p>Lett. h: “Il datore di lavoro deve adottare apposite misure affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, abbandonare il posto di lavoro..”</p> <p>Lett. z: “Il datore di lavoro deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti”</p>
Art. 19.1 Preposti	<p>Lett. b: “I preposti devono verificare che soltanto i lavoratori specificatamente addestrati accedano alle zone ad alto rischio.. “</p> <p>Lett. c: “I preposti devono richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza”</p>
Art. 20.2 Lavoratori	<p>Lett. d: “I lavoratori devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione”</p> <p>Lett. f: “I lavoratori devono non rimuovere o modificare i DPI”</p> <p>Lett. g: “I lavoratori devono non compiere manovre non di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri..”</p> <p>Lett. h: “I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”</p>
Art. 22 Progettisti	“I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti rispettano i principi di prevenzione ... ”
Art. 23 Fabbricanti	“Sono vietati la fabbricazione, vendita, ecc. di DPI e impianti non rispondenti alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ”

Norme del D.L. 81/2008 di competenza dei VVF “ limitatamente al rischio incendio ”	
Art. 24 Installatori	“Gli installatori di impianti, attrezzature di lavoro devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro..... ”
Art. 26.1 lett. b	“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi, ecc..... fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro.. ”
Art. 29.3	“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, ..., in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ”
Art. 37.9	“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio , ..., devono ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico; “
Art. 43.1	<p>Lett. a: “Il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”</p> <p>Lett. c: “Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa la misure predisposte e i comportamenti da adottare”</p> <p>Lett. d: “Il datore di lavoro programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà le istruzioni affinché i lavoratori,, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro”</p> <p>Lett. e: “Il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo nell’impossibilità di contattare un superiore ..., possa prendere le misure adeguate per evitare il pericolo,”</p>
Art. 64.1 lett. a	“ Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art. 63, comma 1” vedi Allegato IV al DL 81/08:
Art. 163.2	“Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, adotta le misure necessarie”

Norme del D.L. 81/2008 di competenza dei VVF “in relazione ai possibili inneschi”	
Art. 290.1	“Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,”
Art. 291.1	“..... Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;”
Art. 292.2	“, il datore di lavoro..... coordina l’attuazione di tutte le misure contro le esplosioni.....”
Art. 293.1	“Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive”
Art. 294.1	“..... Il datore di lavoro provvede ad elaborare e tenere aggiornato un documento denominato <documento sulla protezione contro le esplosioni>”
Art. 294.2	“Il documento sulla protezione contro le esplosioni deve precisare: a) che i rischi di splosione sono stati individuati e valutati;
Art. 294 bis	“Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo a) alle misure adottate”

Art. 64 - Obblighi dei datori di lavoro (sanzionato)

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3.

b)

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

ALLEGATO IV

4. Misure contro l'incendio e l'esplosione

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono

.....

4.4.1 I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti

4.4.2 Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689).

NB: Il regolamento menzionato è rappresentato dall'allegato I al DPR 151/2008

**OMESSA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL
PROGETTO IN LUOGO DI LAVORO PER ATTIVITÀ
ELENcate NELL'ALLEGATO I AL **DPR N. 151/2011**.**

**Violazione al combinato disposto ex art. 63 ed ex art.
64 comma 1 lettera A del D.Lgs. n. 81/2008, con
riferimento all'Allegato IV punto 4.4.1.**

**Sanzione comminata dall'art. 68 comma 1 lettera b)
del D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 500 a 1500 €).**

Procedura ex D.Lgs. n. 758/94

OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 - PRESENTAZIONE DI SCIA) O RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 5 - ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO)

Verifica in sito Conforme Comunicazione Prefetto e Sindaco

Verifica in sito non conforme Comunicazione Prefetto e Sindaco

Sanzione art. 20 co. 1 D.Lgs. 139/2006

Sanzioni Capo IV D.Lgs. 81/2008

Procedimento ex D.Lgs. 758/94

Verifica atti Conforme Comunicazione Prefetto e Sindaco

CONTROLLO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI SCIA

Controllo amministrativo

- Falsità materiale e/o ideologica in asseverazioni, certificazioni o attestazioni.
- Norma gen.: art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c.p.
- Norma spec.: art. 20 co. 2 D.Lgs. 139/2008 e art. 19 co. 6 L. 241/90

- Procedimento giudiziario ordinario
- Comunicazione Prefetto e Sindaco.
- Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

CONTROLLO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI SCIA

Controllo in sito

- Falsità materiale e/o ideologica in asseverazioni, certificazioni e attestazioni.
- Norma gen.: art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c.p.
- Norma spec.: art. 20 co. 2 D.Lgs. 139/2008 e art. 19 co. 6 Legge 241/90.
- Procedimento giudiziario ordinario.
- Eventuale sospensione totale o parziale dell'attività.
- **Se luogo di lavoro**, sanzioni Capo IV D.Lgs. 81/2008, eventuali prescrizioni gestionali transitorie e applicaz. procedura D.Lgs. 758/94.
- **Se non luogo di lavoro**, prescrizioni amministrative, eventuali prescrizioni di tipo gestionale.
- Comunicazione Prefetto e Sindaco.
- Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

Controllo ex art. 71 Dpr 445/2000 o ex art. 19 comma 1 D.Lgs. 139/2006

- Falsità materiale e/o ideologica in asseverazioni, certificazioni e attestazioni.
- Norma gen.: art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c.p.
- Norma spec.: art. 20 co. 2 D.Lgs. 139/2008.
- Procedimento giudiziario ordinario.
- Eventuale sospensione totale o parziale dell'attività.

- **Se luogo di lavoro**, sanzioni Capo IV D.Lgs. 81/2008, eventuali prescrizioni gestionali transitorie e applicaz. procedura D.Lgs. 758/94.


- **Se non luogo di lavoro**, prescrizioni amministrative, eventuali prescrizioni di tipo gestionale.
- Comunicazione Prefetto e Sindaco.
- Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.

Falsità nelle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni prodotte ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio.

- Norma gen.: art. 76 Dpr 445/2000 e artt. 359 e 481 c.p.
- Norma speciale: art. 20 comma 2 D.Lgs. n. 139/2006.
- Procedimento giudiziario ordinario per il reato di falso.
- Eventuale sospensione totale o parziale dell'attività.

- Se **luogo di lavoro**, sanzioni Capo IV D.Lgs. 81/2008, eventuali prescrizioni gestionali transitorie e applicaz. procedura D.Lgs. 758/94.

- Se **non luogo di lavoro**, prescrizioni amministrative, eventuali prescrizioni di tipo gestionale.
- Comunicazione Prefetto e Sindaco.
- Comunicazione Ordini e Collegi professionali nel caso di falsità resa da professionisti abilitati.



Grazie per la cortese attenzione